



INTEGRAZIONE ALLA DISPENSA N. 2

Faccio seguito alla seconda lezione del corso “comunicando quindi sono” per integrare alcune cose emerse dalle Vs. domande.

In merito al **segreto professionale**, sentito in materia un magistrato che collabora con il sottoscritto (*non vi rivelo la fonte della notizia*), confermo quanto da Voi esposto, ovvero sussistono due casi in cui il giornalista può/deve rivelare la fonte della notizia:

1. l'art. 200 del Codice di procedura Penale al terzo comma dispone “se le notizie sono indispensabili **ai fini della prova del reato** per cui si procede **e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'indicazione della fonte della notizia**, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.
2. Se il giornalista stesso è imputato per diffamazione a mezzo stampa ...può sì, opporre il segreto ma rischia di perdere la prova della veridicità delle notizie pubblicate...in questo caso **NON è obbligato ma gli conviene rivelarla!**

In merito **all'iscrizione dei pubblicisti all'Ordine**, rilevato che ancora oggi sul sito istituzionale dell'ordine dei Giornalisti delle Marche la modulistica on line NON fa alcun cenno all'esame di ammissione dei pubblicisti, sentito poi direttamente l'ordine in data 23/10/2013, lo stesso ha risposto alla mia richiesta di informazione a mezzo e mail del 24/10/2013 ore 9.48 come segue: *“All'ordine delle Marche ancora non è previsto nessun esame. Saluti. La segreteria”*.

Tengo comunque a precisare che la legge non prevede esami in materia e che alcuni ordini regionali, in autonomia, hanno introdotto un “colloquio” di ammissione.

Aggiungo inoltre che il Decreto Legge 13/agosto 2011 n. 138 poi convertito in legge con modifiche il 14 settembre 2011 Legge 148, al titolo 2 art. 3 punto 5 lettera b) prevede, tra l'altro, la **formazione permanente dei professionisti** e, sempre al punto 5, l'obbligo da parte degli ordini di garantire che l'attività risponda ai principi di libera concorrenza e presenza diffusa sul territorio.

In merito alla **pubblicazione delle foto su siti internet**, confermo quanto già detto e segnalo, l'art. 96 della legge n. 633/1941 che recita: “**il ritratto di una persona non può essere esposto**, riprodotto o messo in commercio **senza il consenso di questa**, salvo le disposizioni dell'articolo seguente”.

L'art. 97 recita: “**non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto**, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”.

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione e l'attenta partecipazione.

Marco Gasparini